



UNIONE COLLINARE CANAVESANA

Area Servizi al Territorio

COMUNE DI RIVAROSSA

(Torino)



Via Frescot n. 21 – 10040 Rivarossa (TO)
Tel. 0119888406 – Fax. 011.9888875 – C.F.85501570015 - P.IVA 01530080017
www.comune.rivarossa.to.it
PEC: rivarossa@cert.ruparpiemonte.it

Ordinanza n.	19/2024
del	02/08/2024

Oggetto: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- è in corso la procedura d'infrazione n. 2004/2034 della Commissione Europea ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 91/271/CEE, riguardante l'insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura pubblica negli agglomerati cittadini;
- l'insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura pubblica può essere dovuto, pur in presenza di una rete fognaria già realizzata;
- lo smaltimento dei liquami, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti anche penali;
- con legge della regione Piemonte n. 13/1990 riferita alla Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili, ai sensi del c.2 dell' Art. 8. *"Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorita' competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti"*

Considerato che:

- che la realizzazione degli allacciamenti d'utenza alle reti fognarie trova riferimento nel Regolamento Edilizio;
- che il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura pubblica comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;
- con nota del 02/07/2024 Prot 2237 la Soc. SMAT ha trasmesso nota in cui ribadiva l'obbligo di cui all'art 8 c. 2 della l.R. 13/1990

Visto il D.Lgs. 152/2006 in particolare l'art 100 e seguenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica;

ORDINA

- di allacciare gli scarichi dei propri fabbricati alla fognatura pubblica collocata nella sede stradale fronteggiante la propria abitazione o l'accesso a strade, traverse e corti private in cui tale abitazione è situata e di eliminare di conseguenza i pozzi neri, i pozzi assorbenti di qualsiasi natura, le fosse settiche di qualsiasi tipo, i piccoli depuratori condominiali, le latrine e gli scarichi di acque reflue di qualsiasi provenienza in qualsiasi recettore, convogliandoli in fognatura pubblica;
- di presentare, **entro il termine di giorni 180 (centottanta)** dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, domanda di allacciamento presso gli Uffici Società metropolitana Acque Torino spa - SMAT, con sede in Torino – Corso XI Febbraio 14 (CAP 10152).
- di utilizzare, per l'immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, esclusivamente le predisposizioni esistenti in sede stradale installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali, previo pagamento al gestore SMAT Spa del corrispettivo di allacciamento;
- di trasmettere al Comune di Rivarossa l'autorizzazione all'allacciamento rilasciata da SMAT Spa al fine del rilascio dell'occupazione del Suolo Pubblico per la realizzazione dell'allaccio privato;

DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
 - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
2. di trasmettere copia dell'Ordinanza a:
 - Società metropolitana Acque Torino spa - SMAT
 - Comando Polizia Locale.
3. che la presente Ordinanza entri in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio

AVVERTE

- che trascorso il termine di cui sopra senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto prescritto, si provvederà alle azioni conseguenti nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente;
- si rammenta, rimanendo impregiudicate le funzioni di vigilanza e controllo degli Enti ed Organismi competenti, quanto previsto all'art. 133. Sanzioni amministrative del Dlgs 152/06 e s.m.i. *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.”*

AVVISA

Che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Enrico VALLINO

